



## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

### **DETERMINAZIONE n. 1885 del 01-12-2023**

**Oggetto: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio di Brokeraggio Assicurativo per le necessità dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere e relativo impegno di spesa, previa indizione di una Trattativa Diretta da formalizzare sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.CIG: Z8F3D86C26**

#### **IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE E DELLA CONTABILITA' SPECIALE**

**VISTO** il decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77 recante disposizioni in materia di “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”;

**VISTO** il decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, Capo X-bis, recante “Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati”;

**VISTO** l'art.67-ter, co.2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il quale stabilisce che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente per la città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone altresì le relative funzioni e compiti istituzionali;

**VISTO** il D.L. 26 aprile 2013 n. 43, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2013 n. 97, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1 L. 24 giugno 2013 n. 71;

**VISTA** l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9 e del 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dal Ministro per la Coesione Territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dai Presidenti della Provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal Coordinatore dei Sindaci dei Comuni del Cratere;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 29 ottobre 2012 che disciplina la chiusura della gestione stralcio e autorizza l'apertura delle contabilità speciali degli Uffici Speciali, nonché il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale prevedendo la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 (Banca dati amministrazioni pubbliche BDAP) sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione alle date del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre;

**VISTO** l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito in legge 10 marzo 2023, n. 21 che regola la proroga del Titolare dell'Ufficio Speciale;

**VISTO** il decreto del Titolare n. 4 del 29.09.2023 di nomina a Dirigente dell'area Giuridico -Finanziaria, Appalti, Programmi e Progetti del Dott. Enrico Bianchi;

**VISTO** il provvedimento dell'USRC prot. n. 11371 del 21.07.2021, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Marina Di Braccio l'incarico di Responsabile dell'Ufficio Affari Finanziari, Spese assistenziali e Rendiconto, prorogato sino al 31.12.2022 con successivo provvedimento prot. n. 19044 del 31.12.2021;

**VISTO** il decreto del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere n. 2 del 17.02.2023, con cui gli incarichi apicali sono prorogati fino al 31.12.2023;

**VISTO** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei Contratti Pubblici*” (di seguito il “**Codice**”) e in particolare:

- l'art. 50, comma 1, lett. b), ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all’*“affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;
- l'art. 17, comma 1, ai sensi del quale *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*; e comma 2, ai sensi del quale *“In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”*;
- l'art. 52, comma 1, ai sensi del quale *“Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”*;
- l'art. 53, comma 1, ai sensi del quale *“Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente”*;

**CONSIDERATO:**

- che il servizio di brokeraggio assicurativo con la società Broker ASSITECA S.p.A è scaduto in data 31.10.2023;
- che, come chiarito dall'A.V.C.P. con Determinazione n. 2 del 13 del marzo 2013 «[...] *In un periodo, quale quello attuale, caratterizzato da una crescente esposizione ai rischi delle amministrazioni pubbliche a fronte di limitate risorse economiche, l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione [...]*»;
- che la specifica competenza tecnica del broker la cui conoscenza approfondita del mercato assicurativo, consente di valutare le specifiche esigenze dell'USRC e di conseguenza di proporre le soluzioni assicurative più idonee e vantaggiose disponibili sul mercato;

- che la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla pubblica amministrazione, a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, in riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, per la presenza di un mercato particolarmente complesso e per l'ampia area di responsabilità;
- che le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte del mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dell'USRC, giovare della collaborazione del "broker assicurativo", di seguito broker, figura già disciplinata dalla legge n.792/1984 e ora prevista dall'art. 109, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- che le consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno evidenziato la piena legittimità del ricorso ai broker assicurativi, qualora le stesse amministrazioni pubbliche non dispongano, al loro interno, di professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;

**EVIDENZIATO** che non si dispone in organico di professionalità con competenza qualificata tale da poter verificare l'esaustività e la completezza delle coperture assicurative in ordine alle condizioni contrattuali, il monitoraggio dell'andamento dei sinistri e della relativa gestione;

**CONSIDERATO** che si ritiene che il broker debba essere remunerato con commissioni calcolate sui premi assicurativi a carico delle imprese, in quanto non incidono sull'ammontare del premio, né determinano un incremento di costo a carico dell'Ufficio, in coerenza con l'orientamento consolidato della giurisprudenza ed in particolare:

- la Sentenza n° 439 del 30 Gennaio 2013, Corte dei Conti: *"In sostanza, la stazione appaltante pagherebbe lo stesso ammontare di premio indipendentemente dalla presenza di un broker "* [...] *"il compenso per il broker, non costituirebbe un maggior costo per l'assicurato in quanto le compagnie di assicurazioni calcolano a monte il premio già comprensivo della voce "provvigioni" che andranno, poi, ripartite tra il broker e l'agente della singola compagnia [...] La quota provvigioni c'è sempre e, qualora l'assicurato non ricorra all'ausilio di un broker, la provvigione va tutta all'agente di zona, altrimenti è ripartita fra quest'ultimo ed il broker [...]. Tale modalità di retribuzione del broker, pacificamente e notoriamente riconosciuta dagli operatori di settore, incarna, come più volte è stato detto, un uso negoziale, praticato sia a livello nazionale che internazionale"*;
- la Sentenza n° 234 del 22 Maggio 2014, Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello: *"Secondo i consolidati usi di mercato, il compenso spettante al broker risulta, in maniera sistematica, già preventivamente ricompreso nel premio che il cliente deve versare alla ditta assicuratrice, e pertanto il pagamento del corrispettivo effettuato direttamente dall'Amministrazione al broker, rappresenta una spesa superflua e priva di qualsiasi utilità giuridicamente apprezzabile, che configurerebbe un "danno erariale" cagionato dal responsabile del procedimento nei confronti dell'Ente di appartenenza"*;
- la già citata Determinazione n. 2 del 13 del marzo 2013 dell'A.V.C.P.: *"La questione relativa alla presunta gratuità si ritiene ormai superata, considerato che, ai sensi dell'art. 29 del Codice, il valore posto a base di gara comprende l'insieme delle entrate che affluiscono all'aggiudicatario per effetto dell'affidamento (sul punto si vedano anche le deliberazioni dell'Autorità n. 9 del 12.02.2009 e n. 71 del 09.09.2009)"*;
- che da indicazioni dell'ANAC il valore complessivo dell'appalto avente ad oggetto servizi di consulenza e intermediazione assicurativa (brokeraggio) deve essere stimato calcolando l'ammontare presunto ed indicativo delle commissioni o di altre forme di remunerazione del broker, inclusi gli oneri posti a carico di soggetti diversi dall'amministrazione. L'importo del versamento dovuto all'Autorità andrà pertanto calcolato sulla base del predetto valore complessivo stimato del contratto;

**CONSIDERATO** che il valore dell'affidamento deve essere calcolato come provvigione media di un broker, secondo usi di mercato quantificata nel 20%, sul premio assicurativo dell'attuale affidamento;

**STIMATO** quindi il valore dell'affidamento triennale, ai soli fini dell'acquisizione del CIG in € 7.200,00 calcolato come provvigione media di un broker, secondo usi di mercato quantificata nel 20%, sul premio assicurativo dell'attuale affidamento pari a € 11.000,02 e tenendo conto che l'USRC necessita di un aumento di polizze;

**CONSIDERATO:**

- che per il servizio in oggetto, non è attiva nessuna convenzione CONSIP, né è possibile una comparazione dei parametri prezzo-qualità;
- che non vi sono convenzioni relative all'attività di brokeraggio assicurativo sul MEPA;
- l'informale ricognizione di mercato effettuata per le vie brevi anche attraverso contatti telefonici diretti e consultazione di siti internet;

**CONSIDERATO** che la Società Marsh S.p.A. con sede in Milano, Viale Bodio 33, iscritta al R.U.I. – Sez. B/Broker - numero iscrizione B000055861, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01699520159, società soggetta al potere di direzione e coordinamento di Marsh International Holdings Inc., ai sensi art. 2497 c.c. risulta essere qualificata per l'esecuzione del predetto servizio, consistente nello specifico in:

- analisi dei rischi, delle necessità assicurative e delle problematiche ad essi collegate che l'Ente riterrà di sottoporre;
- valutazione delle coperture esistenti, delle modifiche possibili ed elaborazione, se del caso, di normative specifiche tali da soddisfare le esigenze dell'Ente;
- assistenza per la ricerca sul mercato assicurativo, secondo le modalità concordate, per la verifica economica della fattibilità delle soluzioni elaborate;
- esecuzione e gestione delle polizze (con segnalazione preventiva delle scadenze ed addebito dei premi dovuti);
- assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione da parte degli assicuratori.

**CONSIDERATA**, inoltre, l'opportunità di acquisire il predetto servizio tramite Trattativa Diretta sul MePA con un unico Operatore Economico, in quanto forma di definizione delle trattative adatta alle P.A. e alle specificità dell'Ufficio;

**DATO ATTO** che per la procedura in oggetto è stato acquisito il CIG: Z8F3D86C26 in data 30.11.2023;

**VISTO** il parere favorevole in merito alla formulazione giuridica della presente determina da parte del consulente esterno Avv. Francesco Angelini, comunicato con mail del 30 novembre 2023;

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell'Ufficio Speciale per i Comuni del Cratere,

**DECIDE**

Le premesse si hanno qui per riportate e da valere come motivazione del presente provvedimento,

- I. di indire una Trattativa Diretta, da espletarsi attraverso il MePA, con la **Società Marsh S.p.A.** con sede in Milano, Viale Bodio 33, iscritta al R.U.I. – Sez. B/Broker - numero iscrizione B000055861, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01699520159, ai fini del successivo affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b), del Codice, del **Servizio di “Brokeraggio Assicurativo”**, per la durata di 3 anni a decorrere dalla stipula del contratto;
- II. di approvare la bozza di richiesta di trattativa diretta in allegato al presente provvedimento;

- III. di dare atto che la presente determina non comporta alcun onere finanziario a carico dell'USRC;
- IV. di nominare RUP, ai sensi dell'art. 15 del Codice, il Dott. Enrico Bianchi e supporto al RUP Luigi Ascani;
- V. di dare atto della regolarità tecnica, legittimità e correttezza del procedimento condotto e del presente provvedimento attestata dal parere favorevole da parte del **Dirigente dell'Area Giuridico - Finanziaria, Appalti, Programmi e Progetti**, resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
- VI. di attestare che la presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa ai servizi competenti, è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'USRC ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.

**Il Dirigente dell'Area Giuridico – Finanziaria,  
Appalti, Programmi e Progetti**

*Dott. Enrico Bianchi*

**Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la  
Ricostruzione dei Comuni del Cratere**

*Ing. Raffaello Fico*

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*